

N. 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE SECONDA



Il Giudice istruttore dott. [redacted], in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7577/06 R. G.

promossa da

[redacted]

- Attore -

rappresentato e difeso dall' Avv. F. Benatti del Foro di Modena

CONTRO

[redacted]

- Convenuto -

rappresentato e difeso dall' Avv. [redacted] del Foro di Modena

in punto a: risarcimento danni.

All'udienza del 4/10/2011, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 *sexies* C.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come in atti ed a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda attorea si basa sulla sussistenza di una condizione di luoghi tale da costituire una situazione di insidia, o cosiddetto "trabocchetto", per effetto della presenza, sul pavimento della banca, di una condizione di particolare ed anomala scivolosità, tale da costituire un pericolo non visibile e non presegnalato in alcun modo.

GA

ex art. 281 *sexies*
n. 1528
data 4/10/11
n. civ. 578/1
n. Rep. 3467

Sul punto è in atti pacifico, perché non contrastato, il fatto storico, nelle sue circostanze di tempo, luogo e persone. Non viene, infatti, posto in dubbio che l'attrice sia caduta sul pavimento della banca procurandosi lesioni. Nella comparsa di risposta viene soltanto attribuito l'evento ad alla non dimostrata presenza di una carta di caramella. Questa circostanza di fatto viene, infatti, addotta per escludere la sussistenza di un'insidia. Aggiunge, inoltre, parte convenuta, che i requisiti dell'insidia non sussistono essendo la situazione dei luoghi ben nota all'attrice che si recava frequentemente in banca come cliente. In fatto, parte convenuta nega, inoltre, che il pavimento avesse subito un trattamento particolare, tale da rendere pericolosa la deambulazione, circostanza tra l'altro contrastante con la gestione di un luogo aperto al pubblico.

2. L'istruttoria svolta ha, invece, dimostrato che, erano appena stati svolti lavori di pulizia dei locali consistenti in una lucidatura profonda del pavimento, trattamento di lucidatura del linoleum con cera colorata, che viene fatto non di frequente, ma solo ogni due o tre anni (teste [redacted]), o al massimo un paio di volte l'anno (teste [redacted]). La lucidatura con inceratura era stata fatta il giorno precedente l'incidente, o al massimo due giorni prima (teste [redacted] e teste [redacted]). Inoltre, nel punto dove l'attrice è scivolata, il pavimento era "abbastanza consumato" (teste [redacted]), e "senz'altro più scivoloso di un pavimento consumato dall'usura" (teste [redacted]). Nessuna segnalazione di avvertimento alla clientela, nessun cartello era presente sul luogo; su questo concordano le testimonianze.

3. Dall'insieme delle esposte risultanze, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio, che si individua come invisibilità del pericolo (elemento oggettivo) ed imprevedibilità del pericolo (elemento soggettivo).

In primo luogo, come già rilevato, sulla base di quanto sopra esposto non può essere messa seriamente in discussione la materialità dell'evento, essendo provato che l'attrice è caduta, nelle circostanze di tempo e luogo indicate, sul pavimento dell'istituto bancario.

Quanto all'insidia, come è noto, il concetto di trabocchetto è istituto di creazione giurisprudenziale, frutto di ampia elaborazione delle Corti di merito e di legittimità. La definizione della nozione muove dalla generale considerazione che l'illiceità della condotta, quale fonte generatrice di danno risarcibile, esige, oltre ad un rapporto di causalità materiale, anche l'imputabilità psicologica della condotta al danneggiante; il principio predetto viene poi coordinato (ad esempio in materia di manutenzione delle strade pubbliche, che ha dato le maggiori occasioni

GA

di elaborazione), con il precetto del "*neminem laedere*", che impone al responsabile di tenere la cosa in condizioni tali che non si presenti agli utenti, che fanno affidamento sullo stato apparentemente regolare della stessa, una situazione concreta diversa da quella apparente, tale da costituire un pericolo occulto (cfr. ad es. Corte di cassazione III, 18/3/70, n° 737 in materia di transitabilità stradale). L'istituto pretorio in questione ha poi trovato definizione, per concorde ed uniforme orientamento, in una situazione di pericolo obiettivo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità (Corte di cassazione III, 26/7/63, n° 2075; Corte di cassazione III, 22/6/68, n° 2100; Corte di cassazione n° 737/70, cit.; Corte di cassazione III, 30/10/86, n° 6388; Corte di cassazione III, 28/1/91, n° 803).

Per quanto riguarda in particolare la mancata segnalazione di un potenziale pericolo, va premesso in primo luogo che, come chiarito dalla Corte di cassazione, una condotta omissiva può essere fonte di responsabilità per danni solo in quanto sussista un preciso e concreto dovere giuridico del soggetto di tenere un determinato comportamento, cioè quando vi sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso (cfr. Corte di cassazione III, 30/10/80, n° 5856); in secondo luogo che, in generale, non sussiste un obbligo (nell'elaborazione corrente: della Pubblica Amministrazione) di provvedere a segnalare ogni potenziale pericolo, o di adottare tutte le misure cautelari possibili (Corte di cassazione III, n° 6388/86, cit.), con il limite, tuttavia, del già ricordato divieto di "*neminem laedere*".

Per quanto, infine, riguarda la responsabilità per cadute su pavimenti scivolosi, si tratta di fattispecie che in passato venivano generalmente ricondotte non tanto alla responsabilità da cose in custodia (art. 2051 C.c.), quanto alla regola generale di cui all'art. 2043 C.c., trattandosi di cose che non sono intrinsecamente pericolose ma divengono nocive in conseguenza di elementi esterni, di solito dell'attività dell'uomo, configurante comportamenti dolosi o colposi (cfr., ad es., Cass. III, 24/11/79, n. 6148; Trib. Milano I, 19/1/89, n. 357). L'evoluzione della giurisprudenza ha, tuttavia, superato anche la predetta distinzione, in quanto più di recente perviene ad un'interpretazione della responsabilità da cose in custodia conforme all'effettivo precetto di esercitare una sorveglianza sulla cosa stessa a scopo preventivo, per evidenti ragioni di certezza nell'attribuzione dei rischi comunque ad essa inerenti. Si afferma, quindi, che la responsabilità per danni alle cose in custodia è presumibile "*juris tantum*" in capo al custode senza che possa

distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali (cfr. Cass. III, 15/11/96, n. 10015, in tema di cliente scivolato in un supermercato per occasionale versamento di liquidi), e che anche in caso di intervento di elementi esterni il custode deve dimostrare, a fini liberatori, il caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (cfr. Cass. III, 8/4/97, n. 3041, in tema cliente di un negozio scivolato su una foglia di insalata).

4. Alla stregua degli principi che regolano l'istituto pretorio in esame, come già accennato è da ritenere che nel caso di specie sussiste una situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l'aspetto oggettivo del pericolo occulto che il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.

Il giudizio, in particolare, deve tenere conto del fatto che, in tema di traffico pedonale, ed a maggior ragione in tema di deambulazione in luoghi privati chiusi, in cui le aspettative sono di maggiore sicurezza complessiva, si deve avere riguardo alle condizioni delle persone di più deboli capacità percettive e reattive (come ad esempio gli anziani o gli infermi), sicché deve escludersi che la situazione di pericolo sia visibile quando essa, pur percepibile secondo un criterio di diligenza media o medio alta, potesse sfuggire ad una persona che, in relazione all'età ed alle condizioni psicofisiche, impiegasse tutto l'impegno e l'attenzione da essa esigibile.

5. Infatti, nel caso di specie risulta che il pavimento è stato trattato con un particolare tipo di cera, diversa da quella solitamente utilizzata per le quotidiane pulizie; un prodotto che viene applicato solo raramente, il che, evidentemente, inerisce alla sua particolare efficacia e la lucidatura della superficie. La lucidatura e inceratura avevano, tra l'altro, interessato anche una zona usurata del pavimento, dove il linoleum era piuttosto consunto. Inoltre, è certo che non era stato apposto (né viene solitamente apposto in tali casi) alcun segnale di avviso.

La considerazione complessiva delle circostanze di tempo e luogo dell'evento di cui è causa conduce, quindi, ad affermare che costituisce insidia imprevedibile la presenza di condizioni di particolare scivolosità di un pavimento di un luogo aperto al pubblico, come una filiale bancaria, attribuibile ad attività di pulizia diversa dall'ordinario, con applicazione di un trattamento a cera da effettuarsi saltuariamente, senza che simile condizione venga segnalata né in alcun modo resa avvistabile da elementi idonei a segnalare il pericolo o la necessità di particolare attenzione nella deambulazione.

6. Nel caso in esame va, poi, rilevato che la distinzione tra la regola dell'art. 2043 C.c. e quella dell'art. 2051 C.c., ai fini dell'attribuzione di responsabilità, è irrilevante, in quanto ricorrono i presupposti concreti di entrambe le fattispecie.

Infatti, ai fini dell'art. 2051 C.c., è evidente che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.

Ricorrono anche, tuttavia, i presupposti dell'art. 2043 C.c., avendo il danneggiato fornito la prova positiva del fattore causale (utilizzo di cera con trattamento particolare e fuori dall'ordinario) e del comportamento colposo del danneggiante, consistente nell'omissione di cautele idonee ad evitare l'evento, in base ad una norma di comune prudenza che impone di prevenire le potenziali e prevedibili conseguenze dannose di una precedente attività propria (quanto meno con idonea segnalazione, se non è possibile la chiusura della zona interessata). Norma di comune prudenza che, avuto riguardo alla particolarità del luogo (aperto a tutti ed anche ad anziani) ove si svolge l'attività in oggetto, riveste particolare pregnanza e deve essere intesa con un certo rigore.

L'omissione dei predetti doveri, sorgenti dalla stessa attività posta in essere dal convenuto, risulta non soltanto in modo induttivo per effetto dell'avvenuto infortunio, ma anche, in modo positivo ed esplicito, dalle risultanze testimoniali. Con ciò è integrato l'elemento soggettivo colposo, rilevante ai fini dell'art. 2043 C.c..

Il nesso causale tra l'omissione e l'evento non è in discussione, essendo palese ed incontestato che l'infortunio è avvenuto perché l'attrice è scivolata sul pavimento insidioso.

7. Accertata la responsabilità di parte convenuta, occorre soffermarsi sulla liquidazione del richiesto danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 C.c., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.

In base alle considerazioni sopra esposte, ed alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. Per la valutazione equitativa del danno alla salute ai sensi dell'art. 2056 C.c., preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla

ef.

tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione). Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell'età del lesa e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l'insegnamento della Corte di cassazione - con l'utilizzo di altri parametri equitativi. Il danno non patrimoniale c.d. morale, in questo sistema liquidatorio è valutabile come voce ulteriore, nella specie applicabile al calcolo, in una percentuale stimabile equitativamente in un terzo della voce non patrimoniale connessa alla lesione della salute.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici ufficiali del c.d. costo della vita. Nella liquidazione del danno va riconosciuto anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come interessi compensativi, calcolati in base alla normativa vigente, sulla base della somma via via rivalutata con periodicità annuale, e non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). Dall'ammontare complessivo del danno vanno detratte le somme corrisposte a titolo di acconto. Trattandosi di risarcimento del danno extracontrattuale non trova applicazione l'art. 1194 C.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario. I versamenti effettuati a titolo di acconto vanno imputati al capitale e parallelamente rivalutati, poiché, riducendo l'ammontare del danno, elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo.

8. Sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica medico-legale, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi), sono quindi i seguenti:

Danno alla salute da invalidità permanente: €. 17.042,00 (in base alle tabelle del danno biologico Tribunale Milano e Modena). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la

tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Il danno alla salute da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 5.269,95. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 4.590,59.

Nel caso in esame va liquidata un'ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato. Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare può essere parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno alla salute; nella specie, è valutabile nella misura di €. 7.437,32; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 6.478,56.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita.

Nella liquidazione del danno va riconosciuto il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce a titolo di interessi compensativi, calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale secondo i criteri sopra indicati.

In base agli esposti criteri di calcolo, la somma dovuta, complessivamente, ammonta ad €. 36.953,69 (di cui: Capitale = 26.041,22 - Rivalutazione = 3.774,54 - Interessi = 7.137,93).

9. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto alle spese di causa va anche considerato che parte convenuta ha reso impossibile ogni tentativo di conciliazione, non presentandosi all'udienza appositamente fissata dal giudice istruttore, alla quale si è invece presentata parte attrice.

Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di chi le ha anticipate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, **dichiara tenuta e condanna** la società [redacted] S.p.a. a corrispondere a [redacted], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione e danno da ritardo, la somma di €. 36.953,69; **dichiara tenuta e condanna** altresì la società B [redacted] a rifondere a [redacted] le spese della consulenza tecnica d'ufficio e le spese processuali, le quali ultime liquida nella somma complessiva di €. 4.531.065, di cui €. 483.065 per spese, e. 2.270.000 per competenze, e. 1.410.000 per onorari ed e. 368.000 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 4/10/2011, con lettura in udienza e contestuale deposito in Cancelleria.

Il Giudice



[redacted signature]



05/10/11
[redacted signature]
Mar. [redacted]